

CITTA' DI CASORIA

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

(Art. 3, comma 56 della legge 24.12.2007, n. 244)

(Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 44 del 20.2.2008)

confermata con successiva delibera del 02.04.2008

Febbraio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento - Esclusioni
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Presupposti per l'attivazione degli incarichi
- Articolo 4 - Programmazione dei fabbisogni
- Articolo 5 - Modalità di individuazione dei collaboratori
- Articolo 6 - Esclusione dal ricorso alla procedura comparativa
- Articolo 7 - Avviso di manifestazione di interesse
- Articolo 8 - Modalità e criteri della valutazione comparativa
- Articolo 9 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto
- Articolo 10 - Forma e contenuti essenziali del contratto
- Articolo 11 - Estinzione del contratto
- Articolo 12 - Limiti di spesa
- Articolo 13 - Pubblicità degli incarichi
- Articolo 14 - Trasmissione atti alla Corte dei Conti
- Articolo 15 - Sanzioni
- Articolo 16 - Norme finali
- Articolo 17 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 24.12.2007, n. 244, le procedure comparative adottate dal Comune di Casoria per il conferimento degli incarichi esterni di studio, di ricerca e di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale, in attuazione del disposto dell'articolo 7, commi 6, 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Ente e per progettazioni, direzione lavori e collaudo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché gli appalti e le "esternazioni" di servizi a norma del medesimo decreto legislativo 163/2006. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli incarichi disciplinati dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000, ovvero gli incarichi di staff presso gli organi di governo del Comune, nonché gli incarichi per componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento, vengono definiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto la direzione e il coordinamento del committente Comune, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
2. Vengono definiti incarichi di collaborazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi.

3. Vengono definiti incarichi di ricerca quelli che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione.
4. Vengono definiti incarichi di studio quelli consistenti in attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione e che si concludono con una relazione scritta finale, da consegnare all'Amministrazione, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
5. Vengono definiti incarichi di consulenza quelli che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti.
6. Per la qualificazione dell'incarico si tiene conto alla natura del rapporto e della prestazione richiesta piuttosto che al *nome juris* del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Le attività oggetto dei contratti di collaborazione dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione comunale stessa. Le collaborazioni potranno essere altresì utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione è pertanto possibile per soddisfare esigenze cui il Comune non può far fronte con personale in servizio.
2. Gli incarichi vengono conferiti dai dirigenti dei singoli uffici che intendono avvalersene e sono ammessi in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) previsione dell'incarico di studio, di ricerca o di consulenza da conferire nel "programma" di cui all'art. 3, comma 55 della legge 244/2007;
 - b) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - c) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato attraverso una reale ricognizione l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

- d) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate e l'incaricato deve essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
 - f) deve essere stata svolta procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'articolo 7, comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siccome disciplinata dal presente Regolamento.
3. Il dirigente responsabile dell'ufficio che intende avvalersi del rapporto di collaborazione è tenuto a certificare la condizione di cui alla lettera c) del comma precedente. Ai fini dell'esito della ricognizione, lo stesso dirigente può acquisire notizie dagli altri dirigenti della struttura comunale, avendo cura, in tal caso, di produrre una dettagliata relazione sul progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore e di precisare il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste, nonché la durata dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

Programmazione dei fabbisogni

1. Il Consiglio Comunale, annualmente ed in sede di approvazione del Bilancio annuale, individua in apposito "Programma", gli obiettivi, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare il conferimento degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza, nonché la conclusione di contratti di collaborazione, sia occasionale che coordinata e continuativa, che abbiano per oggetto rapporti della medesima natura dei predetti incarichi. Resta fermo l'obbligo del dirigente di accertare, ai fini delle proprie determinazioni, la sussistenza dei presupposti che, ai sensi del precedente articolo 3, legittimano il conferimento dell'incarico.

Articolo 5

Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Salvo la facoltà prevista dal successivo articolo 6, gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale sono affidati con procedura comparativa per titoli.

2. La procedura comparativa non sostanzia una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei curricula sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla formazione professionale ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare, indicati nell'avviso pubblico, di cui al successivo articolo 7, con il quale l'Amministrazione comunale invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse per l'incarico di collaborazione.
3. In considerazione di particolari tipologie di contratti o della entità dell'incarico da conferire, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.
4. L'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è approvato dal dirigente dell'Ufficio presso cui sarà svolta la collaborazione o la prestazione.

Articolo 6

Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto;
 - c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

Articolo 7

Avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso pubblico di manifestazione di interesse deve contenere:

- a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato obiettivo, progetto, programma di attività o fase di esso, nonché l'indicazione della professionalità altamente qualificata e della particolare e comprovata specializzazione universitaria richieste;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) i titoli ed i requisiti richiesti per la partecipazione;
 - d) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria, in riferimento alle categorie stabilite nella presente regolamentazione;
 - e) la graduazione del punteggio per la valutazione dei titoli, tenuto conto dei criteri stabiliti al successivo articolo 8;
 - f) le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
 - g) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio;
 - h) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul Web del Comune;
 - i) il compenso complessivo lordo previsto ed il luogo e la durata della prestazione;
 - j) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
2. L'avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Web del Comune per giorni 15 consecutivi.
 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande.
 4. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

Articolo 8

Modalità e criteri della valutazione comparativa

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il dirigente responsabile dell'ufficio presso cui dovrà essere svolta la collaborazione o la prestazione.
2. Per la valutazione dei curricula il dirigente può avvalersi di apposita commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è

nominata con atto del dirigente responsabile dell'ufficio interessato ed è dallo stesso presieduta.

3. L'affidamento dell'incarico avviene in base ad una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli mirante ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alle attività relative agli obiettivi, ai progetti o ai programmi da realizzare.
4. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie: titoli professionali e culturali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Riguardo a quest'ultima categoria, la graduazione dei punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli, riportati nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 7, tiene conto, nell'ordine (decrescente):
 - a) dell'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
 - b) dell'esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;
 - c) dell'insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore;
5. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione. Ai fini della graduatoria finale, il dirigente responsabile dell'ufficio interessato, ovvero la commissione, attribuisce un punteggio complessivo. L'avviso pubblico indica il punteggio complessivo massimo attribuibile e la ripartizione dei punti tra titoli e colloquio, con prevalenza dei primi.

Articolo 9

Formazione della graduatoria e stipula del contratto

1. La graduatoria degli aspiranti all'incarico è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione.
2. La graduatoria è approvata con atto del dirigente responsabile dell'ufficio interessato. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web ed all'Albo pretorio del Comune.
3. Il soggetto risultato primo classificato nella graduatoria sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione, il cui schema è approvato con apposito provvedimento dirigenziale, anche in uno alla graduatoria.
4. Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi anche se conferiti da uffici diversi dell'Ente o afferenti a materie diverse.

5. E' nella facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 10

Forma e contenuto essenziale del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati in forma scritta per scrittura privata, redatti in duplice originale, di cui uno trattenuto agli atti dell'ufficio comunale interessato e l'altro consegnato al collaboratore, e soggetti a registrazione in caso d'uso.
2. Costituisce contenuto essenziale del contratto:
 - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività / prestazioni ed il progetto o programma da realizzare;
 - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
 - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione delle attività;
 - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - f) i profili economici;
3. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
4. I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'Amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l'ammissibilità della proroga quando, però, essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore.

Articolo 11

Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.
2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere da contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 15 giorni

decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari ad un quinto del corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:
 - a) per gravi e reiterate inadempienze contrattuali;
 - b) per sospensione ingiustificata della prestazione nei casi previsti dal relativo contratto e che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.
4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

Articolo 12

Limiti di spesa

1. Per l'affidamento degli incarichi che formano oggetto del presente regolamento e previsti nel programma annuale approvato dal Consiglio Comunale, la relativa spesa annua complessiva non potrà superare il per cento della spesa complessiva prevista per il personale dipendente dal bilancio dell'anno di riferimento.

Articolo 13

Pubblicità degli incarichi

1. A norma dell'articolo 3, comma 18 della legge 244/2007, i contratti relativi a rapporti di consulenza diventano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
2. A norma dell'articolo 1, comma 127 della legge 23.12.1996, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54 della legge 244/2007, i provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi o di consulenza, completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso vanno pubblicati, all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti, sul sito web del Comune.

3. Copia degli elenchi degli incarichi conferiti è trasmessa semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. A norma dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, il dirigente che affida l'incarico inserisce il nella banca dati del Comune accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei consulenti, indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.

Articolo 14

Trasmissione atti alla Corte dei Conti

1. Copia del presente regolamento, così come le successive eventuali modifiche, viene trasmessa, entro trenta giorni dall'adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a norma dell'articolo 3, comma 57 della legge 244/2007.
2. A norma dell'articolo 1, comma 173 della legge 23.12.2005, n. 266, copie degli atti di spesa relativi agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza di importo superiore ad € 5.000,00, vanno trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 15

Sanzioni

1. A norma dell'articolo 3, comma 56 della legge 244/2007, l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione in violazione delle norme del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità patrimoniale per il dirigente interessato.
2. A norma dell'articolo 1, comma 173 della legge 662/1996, come modificato dall'articolo 3, comma 54 della legge 244/2007, l'omessa pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di affidamento di incarichi di collaborazione o di consulenza con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità patrimoniale del dirigente preposto.

Articolo 16

Norme finali

1. Il presente Regolamento, a norma dell'articolo 3, comma 56 della legge 244/2007, costituisce appendice al regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui al presente Regolamento non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa generale del settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate in materia.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.